

GIUSTIZIA E SENTENZE

www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com

In breve

AFFIDO

Il minore deve essere ascoltato
In materia di affidamento dei figli in caso di separazione, è necessario ascoltare anche il minore, in quanto portatore di interessi sicuramente differenti da quelli dei genitori. Per questo motivo, nell'ambito del procedimento, il minore è qualificabile come parte in senso sostanziale.
Cassazione, sentenza 21 novembre 2014, n. 24863

LUDOPATIE

Milano, dal Tar ok su limiti a sale giochi



Il Tar Lombardia ieri ha respinto quattro ricorsi contro l'ordinanza emanata dal Comune di Milano lo scorso 15 ottobre, che ha introdotto fasce orarie per le attività delle sale giochi e il funzionamento delle macchinette nei locali pubblici.
«Le disposizioni - si legge nelle quattro ordinanze "gemelle" pubblicate dalla prima sezione - sono finalizzate a tutelare soggetti ritenuti maggiormente vulnerabili, per la giovane età o perché bisognosi di cure, a prevenire forme di gioco compulsivo, e ad evitare effetti pregiudizievoli per il contesto urbano e la quiete pubblica».

Legge europea 2013-bis. L'interpretazione della nuova disciplina

Perizia per le scissioni solo in casi limitati

Da valutare l'applicazione delle disposizioni anche alle Srl

Angelo Busani
Andrea Fedi

Cambia la procedura in caso di **scissioni aziendali**. L'articolo 27 della legge europea 2013-bis (la 161/2014) ha modificato l'articolo 2506-ter del Codice civile, prevedendo che «quando la scissione si realizza mediante aumento di capitale con conferimento di beni in natura o di crediti, la relazione dell'organo amministrativo menziona, ove prevista, l'elaborazione della relazione di cui all'articolo 2343 e il registro delle imprese presso il quale tale relazione è depositata». Come risulta dalla rubrica dell'articolo 27 e dalle relazioni predisposte da Camera e Senato, la modifica mira a dare attuazione alla direttiva 2009/109/CE in materia di relazioni e documentazione in caso di scissioni, per chiudere la procedura Eu Pilot 5062/13/Mark del 14 giugno 2013.

La prima questione posta da questo intervento legislativo attiene al «quando» la perizia di stima prevista dall'articolo 2343 del Codice civile sia necessaria. Qui assume importanza cruciale l'interpretazione dell'inciso «ove prevista». Se tale inciso si riferisce alla relazione dell'organo amministrativo, qualsiasi scissione che comporti un aumento di capitale richiederebbe una perizia di stima, con la sola eccezione delle scissioni che possono com-

pletarsi senza relazione degli amministratori. Se invece, come sembra più corretto, l'inciso va riferito alla perizia di stima, allora essa è necessaria nei soli casi in cui la normativa sulla scissione già la prevede.

A sostegno di quest'interpretazione c'è non solo l'analisi testuale della nuova norma, ma anche la più recente elaborazione di dottrina, giurisprudenza e massime notari: quest'ultima, con il conforto della dottrina, hanno chiarito che una perizia di stima è necessaria solo quando, in base al combinato disposto degli articoli 2506-ter e 2501-sexies, la società scissa sia una società di persone e la beneficiaria sia una società di capitali (massima 25 di Milano) e/o quando ricorra un disavanzo da cambiotale per cui la somma del capitale sociale della scissa e della beneficiaria sia superiore alle riserve della scissa (massima 72 di Milano). In questi scenari, il passaggio alla disciplina sulle società di capitali o la rivalutazione dei beni impone infatti una perizia di stima per garantire il valore del capitale ed evitare anacronismi.

L'interpretazione più corretta del nuovo articolo 2506-ter sembra dunque dover essere nel senso che la perizia di stima è necessaria solo in questi casi.

Una diversa lettura, che sostenesse la previsione di una perizia di stima ogniqualvolta la beneficiaria aumenti il proprio capitale (indipendentemente dal fatto che essa sia già una società di capitali e che l'aumento sia coperto con l'utilizzo di poste contabili già iscritte come capitale o riserva), conferirebbe sorprendentemente una giurisprudenza

molto datata e inferirebbe un colpo forse mortale alla ricostruzione della scissione come evento «trasformativo» e non già «successorio». Peraltro, tale diversa lettura darebbe luogo a una discrasia tra le norme sulle scissioni e quelle sulle fusioni e a una difformità di trattamento trascioste in società pre-esistenti (che aumentano il capitale) e società di nuova costituzione (nelle quali il capitale non viene aumentato, ma costituito ex novo).

Una seconda notazione merita il richiamo testuale della nuova norma al solo articolo 2343 del Codice civile: questo richiamo sembrerebbe imporre l'applicazione di tale norma solo alle scissioni di spa in spa, ma non anche alle scissioni di spa in srl o tra srl, per le quali invece dovrebbe, a rigore, richiamarsi l'articolo 2465 (non menzionato però dal nuovo articolo 2506-ter). In secondo luogo, il richiamo al solo articolo 2343 sembrerebbe escludere le modalità alternative di stima di cui all'articolo 2343-ter, con l'effetto che le semplificazioni recate da questa norma non sarebbero applicabili nella scissione.

In entrambi i casi è probabile che prenda piede un'interpretazione estensiva, che rimetta in gioco l'articolo 2465 (per le srl) e l'articolo 2343-ter (per le Spa): cioè, quando il nuovo articolo 2506-ter si riferisce all'articolo 2343, questo riferimento dovrebbe intendersi fatto sia alla relazione di stima che la legge prevede per i conferimenti nella srl (e quindi all'articolo 2465) sia ai metodi alternativi (rispetto alla perizia di cui all'articolo 2343) di valutazione dei conferimenti nella spa (normati dall'articolo 2343-ter).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cassazione. Pensioni

Niente supplementi con sanzioni in sospenso

L'omessa o tardiva comunicazione dei **contributi** alla Cassa (nel caso concreto, la Cassa di previdenza dei **dottori commercialisti**) legittima l'ente privato a irrogare le sanzioni e nega il riconoscimento del supplemento di pensione. È la conclusione della Cassazione, sentenza 24882/2014, che ha dato torto a un dottore commercialista pensionato, che nel 2004 non si era accorto di dover pagare il contributo soggettivo, oltre alla quota integrativa sul volume d'affari.

In quell'anno, infatti, è entrata in vigore la disciplina che obbliga anche i pensionati a pagare il contributo soggettivo, ma non c'è stata una comunicazione personalizzata agli iscritti. Da qui la «dimenticanza» dei contributi, poi pagati con i più gli interessi legali, cui però ha fatto seguito l'emissione della cartella. La Cassa, infatti, ha chiesto le sanzioni amministrative, in base alla legge 21/1986 (non c'entra la legge 689/1986, come sostenuto dalla difesa, che impone contestazioni entro 90 giorni) e negato il supplemento, perché non risultano versati contributi e relativi accessori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

INTERVENTO

Tutte le virtù «nascoste» del decreto giustizia

di Paolo Pototschnig

Le misure processuali del **decreto giustizia** (Dl 132/2014) appena convertite sono state salutate da critiche e scetticismo. Una reazione comprensibile. Non solo per gli insuccessi di precedenti interventi, ma anche perché i dichiarati capitali di in chiave deflattiva - arbitrato per liti pendenti e negoziazione assistita - sono destinati ad operare su base consensuale in un sistema condizionato dall'estrema litigiosità individuale (il mancato decollo della class action non appare casuale).

Se la prima impressione è quella di una nuova riforma disorganica e poco calata nella realtà giudiziaria, la sensazione cambia se si guarda ad altre previsioni, apparentemente di dettaglio. Accanto alle importanti novità in materia di separazione e divorzio (dove si coglie il senso della «degiurisdizionalizzazione» di fronte ad approcci giudiziari consensuali), sono state infatti introdotte alcune disposizioni che si prestano meno, per il loro tecnicismo, ad essere enunciate come il «cavallo di battaglia» della riforma, ma che nel tempo potrebbero portare risultati non trascurabili.

Si è limitata la possibilità di porre le spese giudiziali a carico della parte che le ha sostenute. La cosiddetta **compensazione delle spese** non sarà più possibile in presenza di motivi che la norma qualificava, prima, come giusti e, poi, come gravi ed eccezionali. Con troppa frequenza, quei motivi sono tradotti, nella prassi, in una generica giustificazione per una compensazione, togliendo a questo rischio economico il carattere di deterrente dall'agire o dal resistere in giudizio rispetto a pretese chiaramente infondate. Ora la norma dà al giudice un'indicazio-

ne più stringente, affiancandosi al nuovo e penalizzante regime degli interessi legali per le obbligazioni pecuniarie da applicarsi in pendenza del processo.

Ma vi è un'altra disposizione, passata quasi in sordina, che si pone, a mio avviso, nella giusta direzione e che merita di essere ripercorsa. La possibilità per il giudice di convertire il rito processuale ordinario in quello sommario, connotato da una procedura semplificata, più rapida e nella quale il giudice conserva maggio-

ri poteri di direzione e trattazione. Una possibilità, fino ad oggi, consentita solo nella direzione inversa. Lo scarso successo di questo rito, introdotto nel 2009, è immeritato perché la sua scelta consente decisioni più rapide rispetto a quello ordinario, abbreviando sensibilmente la fase introduttiva e concentrando la gestione del processo anche sul piano dell'acquisizione delle prove. Certo, devono sussistere i presupposti, ma troppo spesso si è finora rinunciato ad utilizzare questo strumento; e va notato, comparativamente, che una selezione giudiziale del modello procedimentale in dipendenza della natura della lite non è certo un *unicum*, come dimostra il modello inglese.

Del resto, oltre alla quantità delle liti, c'è il dato della loro natura: molte controversie comportano la soluzione di questioni di fatto e di diritto semplici, spesso ripetitive. Pur senza ricadere nella proliferazione dei riti civili, è giusto incentivare il ricorso ad un procedimento alternativo meno dispendioso e più snello come quello sommario. Si devono poi evitare falsi pregiudizi ideologici sull'accesso alla giustizia: non sono un contenimento o una concentrazione delle attività processuali per le controversie che li giustificano (e non sono davvero poche) che possono limitare le chances difensive e portare una cattiva decisione per imprese e cittadini.

In attesa delle proposte della Commissione per la riforma del processo civile, si può, in definitiva, essere meno pessimisti e cercare di vedere il bicchiere mezzo o almeno un po' pieno, anche tenuto conto di precedenti riforme (dall'istituzione del Tribunale delle imprese al processo telematico) che stanno entrando a regime e cominciano a dare alcuni frutti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Sole **24 ORE**.com


QUOTIDIANO DEL DIRITTO
L'indispensabile aiuto per il professionista

Tutto il meglio del gruppo 24 Ore per avvocati, giuristi d'impresa, notai e uffici legali in un unico abbonamento digitale. Con Business class Diritto il professionista ha a disposizione il quotidiano del Diritto, uno strumento indispensabile

www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il futuro dell'azienda è nelle scelte di oggi.



Tutti gli strumenti, le soluzioni e le opportunità per un quadro completo della materia.

Dagli esperti del Sole 24ORE una guida chiara e completa che illustra gli strumenti e le soluzioni più opportune per l'imprenditore impegnato nel passaggio generazionale dell'azienda: all'interno i principali istituti, gli aspetti civilistici, le soluzioni societarie, i rischi e le opportunità fiscali alla luce delle ultime modifiche normative.

DA VENERDÌ 14 NOVEMBRE.

Systema Frizzera 24

NORME & TRIBUTI

IN EDICOLA CON IL SOLE 24ORE A 14,90 € IN PIÙ.



www.shopping24.it

SANOFI

In collaborazione con:

Il Sole **24 ORE**

#5azioni, le voci SOCIAL HEALTH

Il futuro della salute con la persona al centro

Milano, 26 novembre 2014 - ore 16.00
Auditorium Gruppo 24 ORE, Via Monte Rosa 91



Storie, strumenti, tendenze tra reale e virtuale con la persona prima di tutto.

Un viaggio nel futuro della salute promosso da **Sanofi** in collaborazione con il **Sole 24 ORE** attraverso un evento per comprendere le nuove frontiere della **social & digital health**. Perché il futuro non è mai stato così presente.

INTERVENGONO

Marco Bianchi

Fondazione Umberto Veronesi

Alessandra Bosetti

AAGD (Associazione per l'Aiuto ai Giovani Diabetici)

Tiziana Buriola

Insù AGD (Associazione Giovani Diabetici Pordenone)

Nicola Ciniero

IBM Italia

Tamar Ghosh

Nesta

Luca De Biase

Nova24 - Il Sole 24 ORE

Paolo Locatelli

Politecnico di Milano

Marco Massarotto

Hagakure

Annalisa Minetti

Atleta paralimpica

Tiziana Prezzo

SkyTg24

Gabriele Rossi

Fondazione IRCSS Cà Granda

Silvano Sambri

La Biscotteria

Giacomo Trapani

A.D.A. (Associazione Diabetici Alcamese)

Claudia Uccelli

Pazienti.it

Veà Vecchi

Reggio Children

Alexander Zehnder

Sanofi

Fly Cycling Team

Formazione ciclistica

Élite Under 23

La partecipazione all'evento è libera e gratuita fino ad esaurimento posti
Per ulteriori informazioni visita il sito: www.formazione.ilssole24ore.com/5azioni-socialhealth

Servizio Clienti
Tel. 02 5860.1887
Fax 02 7004.8601
Info@formazione.ilssole24ore.com

GRUPPO **24ORE**

Il Sole 24 ORE Formazione ed Eventi
Milano - via Monte Rosa, 91
Roma - piazza dell'Indipendenza, 23 b/c
ORGANIZZAZIONE CON SISTEMA DI QUALITÀ CERTIFICATO ISO 9001:2008